

Penale Sent. Sez. 5 Num. 26769 Anno 2026
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA
Data Udienza: 28/04/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

Gallo Giovanni nata a Torre Annunziata il 30/06/1947

Gallo Valeria nata a Vico Equense il 15/03/1985

avverso la sentenza del 10/10/2025 della Corte d'appello di Napoli

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella;

udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore Sabrina Passafiume, che ha concluso chiedendo rigetto del ricorso proposto in difesa di Valeria Gallo, l'inammissibilità del ricorso proposto in difesa di Giovanni Gallo;

udito il difensore della parte civile, Curatela del fallimento Florinvest s.p.a., avv. Dina Cavalli, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, e si riporta alla memoria, nonché alle conclusioni e nota spese;

udito il difensore della parte civile, Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., avv. Andrea Della Pietra, sostituito dall'avv. Francesca Caccavale, che ha concluso come da memoria e nota spese per l'inammissibilità o comunque per il rigetto dei ricorsi;

udito il difensore dei ricorrenti, avv. Marco Vignola, anche in sostituzione dell'avv. Giovanni Battista Vignola, che ha concluso insistendo nei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronunzia del Tribunale di Napoli del 16 maggio 2023, che condannava tra gli altri, Giovanni Gallo e Valeria Gallo, il primo, nella qualità di presidente del C.d.A. di Florinvest s.p.a. (dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli del 26 settembre 2014) nonché di amministratore di fatto e di liquidatore di AVS Flowers società agricola s.r.l. (dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli n.34/2016), dal 26 marzo 2015 al fallimento, la seconda, nella qualità di amministratore p.t. di AVS Flowers società agricola s.r.l., dal 2012 al 26 marzo 2015, alla pena ritenuta di giustizia, per i reati ascritti ai capi A), B), C) e D), assolvendoli dal reato ascritto al capo E) perché il fatto non sussiste, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., nella misura di euro 92.704,40, e da liquidarsi in separata sede per la Curatela del Fallimento di Florinvest S.p.A., nonché, in favore di quest'ultima, al pagamento di una somma a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di euro 100.000, oltre alle spese da queste sostenute, nonché nei confronti di Giovanni Gallo, accogliendo la richiesta di pena concordata, ha confermato la sentenza di primo grado e rideterminato la pena in anni tre e mesi otto di reclusione, nei confronti di Valeria Gallo, ha assolto l'imputata dai reati di cui ai capi B), C), D) per non avere commesso il fatto, ed escluse le condotte di cui ai punti 1-2-5-6 del capo A) e la circostanza aggravante di cui all'art.219, comma 1, L.F., contestata al capo A), riconosciute le attenuanti generiche prevalenti alla residua aggravante, ha rideterminato la pena per il reato ascritto al capo A) in anni due di reclusione ed in pari durata le pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art.216 L.F., revocato l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, e concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonché condannato entrambi gli imputati, in solido, alle spese sostenute dalle parti civili.

2. Contro l'anzidetta sentenza, gli imputati, ritualmente assistiti dal difensore di fiducia, ricorrono per cassazione.

Il contenuto dei ricorsi può essere riassunto nei seguenti termini, ex art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

3. L'imputato Giovanni Gallo ricorre tramite un unico atto, affidato ad un unico motivo, che lamenta vizio di erroneità ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, effettuata dalla coimputata Valeria Gallo con i motivi di appello, al fine di acquisire la scrittura privata, avente data certa, relativa all'accordo di

compensazione dei crediti fra ABS Flowers s.r.l. e Florinvest S.p.A., sottoscritta da Giovanni Gallo ed il fratello Silvio (l.r. p.t. della ABS Flowers s.r.l., poi divenuta AVS Flowers s.r.l.).

4. L'imputata Valeria Gallo ricorre tramite un unico atto, affidato a quattro motivi.

4.1 Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di erroneità e di illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, effettuata dalla ricorrente con i motivi di appello, al fine di acquisire la scrittura privata, avente data certa, relativa all'accordo di compensazione dei crediti fra ABS Flowers s.r.l. e Florinvest S.p.A., sottoscritta da Giovanni Gallo ed il fratello Silvio (l.r. p.t. della ABS Flowers s.r.l., poi divenuta AVS Flowers s.r.l.).

4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali in punto di affermazione della responsabilità per il reato di concorso nella bancarotta fraudolenta distrattiva, di cui al capo A), punto 3), della somma di euro 160.000 corrisposta da UNIPOL SAI Assicurazioni S.p.A., a titolo transattivo, in favore di Florinvest s.p.a., accreditata direttamente a AVS Flowers s.r.l., e punto 4), dell'azienda Florinvest s.p.a. a seguito della stipula del contratto di affitto d'azienda, in favore di AVS Flowers s.r.l., senza pagamento dei canoni di locazione, ritenuti incongrui, a seguito di successive compensazioni.

Si duole della mancata risposta alle doglianze, contenute nei motivi d'appello, in punto di verifica dell'esistenza delle ragioni di credito/debito tra le due società, a fronte del deposito della contabilità di AVS Flowers s.r.l. e dei crediti riportati nel libro giornale nei confronti della fallita, della scrittura privata di compensazione fra le due società, della comunicazione inviata a UNIPOL di pagare sul c/c di AVS Flowers s.r.l., redatte dal padre della ricorrente, prima della nomina di Valeria Gallo ad amministratore pro tempore. Si deduce che l'affermazione di responsabilità sarebbe stata basata su condotte successive alla realizzazione della distrazione imputabile al padre, Giovanni Gallo, per mancata restituzione della somma di euro 160.000 e per mancato pagamento dei canoni, condotte che sarebbero giustificate dalla contabilità di AVS Flowers s.r.l., che nel libro giornale riportava ingenti crediti nei confronti di Florinvest s.p.a., da giustificare l'apprensione della somma di euro 160.000 e la compensazione utilizzata per pagare i canoni di locazione.

Con riguardo ai pagamenti effettuati, da gennaio a settembre 2014, nei confronti dei dipendenti di Florinvest S.p.A. da parte di AVS Flowers s.r.l., nella misura di euro 40.000 nel 2013 e per nove mensilità da euro 3.000 ciascuna nel

2014, per complessivi euro 27.000, si deduce che la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto del piano di rientro, indicato nell'atto di desistenza del gennaio 2014, che prevedeva il pagamento di 21 mensilità, mentre per le rimanenti 12 rate sarebbe naturale la insinuazione nel fallimento di Florinvest S.p.A. da parte dei dipendenti per la differenza ancora dovuta.

Si duole del mancato confronto con i motivi di gravame e con riguardo alla valutazione della circostanza che AVS Flowers s.r.l. viene dichiarata fallita nel febbraio 2016, dopo il fallimento di Florinvest s.p.a., ed alla conseguenza che il fitto di ramo d'azienda sarebbe stato l'ultimo infruttuoso tentativo di risanamento dell'attività di famiglia.

La sentenza impugnata non avrebbe indicato in che modo Valeria Gallo poteva rimediare ai piani e programmi del padre, alle pattuizioni già stabilite, mentre la stessa sarebbe stata costretta a compensare i crediti vantati utilizzati per pagare i canoni locativi, né avrebbe indicato il comportamento alternativo da tenere.

4.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di contraddittorietà della motivazione in relazione, alle condotte successive alla ricezione della somma di euro 160.000, da UNIPOL SAI, spettante a Florinvest S.p.A. ed alla movimentazione di parte della somma incassata, pari ad euro 59.000, versata a mezzo vaglia, di cui erano ordinanti Alessio Gallo e Maria Rosaria D'Avino (assolti dalle imputazioni) e trasferita a Gallo Trader & Holding e Grebur, società riferibili alla famiglia Gallo.

Si deduce che, a fronte della intervenuta assoluzione della imputata, del fratello, Alessio Gallo e della madre, Maria Rosaria D'Avino, dal reato di cui al capo C), ove tale condotta era espressamente contestata, quale ipotesi distrattiva nel fallimento di AVS Flowers s.r.l., per mancanza della prova della destinazione delle somme a scopi diversi da quelli sociali, se le operazioni contestate sarebbero lecite e la loro successiva movimentazione è stata effettuata in ossequio alle esigenze aziendali di AVS Flowers s.r.l., tali condotte non potrebbero ritenersi distrattive nei confronti di Florinvest S.p.A.

4.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta vizio di mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello in punto di applicazione dell'attenuante di cui all'art.219, comma 3, L.F., del danno di speciale tenuità, e di quella di cui all'art.114 cod. pen., della minima partecipazione della ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di Giovanni Gallo è inammissibile.

2. primo e unico motivo di ricorso è inammissibile perché propone un motivo non consentito dalla legge alla luce del modulo definitorio prescelto in appello.

2.1 L'art. 599-*bis*, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, prevede che la Corte di appello provveda in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare al cospetto di ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-*bis* cod. proc. pen. (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853), in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del simile istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. nella L. 24 luglio 2008 n. 125, secondo cui il giudice d'appello che accoglie la richiesta formulata sull'accordo delle parti e prende atto della rinuncia ai motivi, limita la sua cognizione a quelli non rinunciati. La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015 - dep. 06/03/2015, Barra ed altri).

Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 40278 del 6 aprile 2016, Camerlingo ed altri; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, ad eventuali cause di improcedibilità o nullità anche assolute, eccepite con l'impugnazione, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

La rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche del motivo attraverso il quale l'appellante abbia richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti e

l'esclusione di elementi circostanziali che condizionano il trattamento sanzionatorio nonché comprende anche i motivi concernenti la qualificazione del reato e la sussistenza delle aggravanti (Sez. 4, n. 53340 del 24/11/2016, Castiglione e altri; Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese e altri); Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, Scavone e altri).

Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello.

Né il ricorrente è legittimato a lamentare il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzata dalla coimputata, Valeria Gallo; il ricorso, per altro verso, neppure è sorretto da un interesse concreto giuridicamente apprezzabile all'impugnazione, nella specie, avanzata in favore di un terzo soggetto, posto che non si vede quale concreta utilità conseguirebbe l'imputato dalla rimozione della sentenza, non avendo egli contestato la validità della proposta di concordato accolta dalla sentenza impugnata.

3. Il ricorso di Valeria Gallo è nel complesso infondato.

3.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico oltre che manifestamente infondato.

La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è stata avanzata nei medesimi termini dagli imputati, Giovanni Gallo e Valeria Gallo, di acquisizione di documentazione societaria di Florinvest s.r.l. e di AVS Flowers s.p.a. e successiva perizia per verificare i rapporti di credito e debito tra le due società fallite, documentazione che sarebbe stata custodita presso la sede della società, in Torre Annunziata, via Solferino, già venduta alla LASOT s.r.l., che sarebbe stata recuperata dall'imputato Giovanni Gallo solo di recente, non disponendo di ulteriori copie in quanto quelle cartacee consegnate ai curatori e quelle elettroniche oggetto di furti.

Ed invero va in primo luogo rilevato come, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114 - 01); e si è anche affermato come il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello può essere motivato anche implicitamente in presenza di un quadro probatorio definito, certo e non abbinabile a approfondimenti

indispensabili (Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Sergio, Rv. 245996 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 9846 del 05/03/2026, Astone, Rv. 289612 - 01).

Nella specie, la Corte d'appello, diversamente da quanto prospettato dalla difesa della ricorrente, ha basato il rigetto sulla ritenuta superfluità, ai fini della decisione, dell'acquisizione documentale richiesta, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., alla luce di quanto emergente dall'ampia ed approfondita istruttoria dibattimentale esperita nel primo grado di giudizio, e non sulla inammissibilità dei motivi d'appello articolati da Giovanni Gallo per i quali è intervenuta rinuncia.

4. Il secondo e terzo motivo di ricorso sono infondati.

I motivi sono sostanzialmente volti a sollecitare una diversa lettura degli elementi di prova, anziché a denunciare vizi motivazionali della sentenza impugnata.

La ricorrente, amministratore di AVS Flowers s.r.l. dal 2012 al 26 marzo 2015, è stata ritenuta colpevole di avere concorso, in qualità di *extraneus*, con l'amministratore di Florinvest s.p.a. (società dichiarata fallita il 26 settembre 2014 e legalmente rappresentata da Giovanni Gallo, padre della imputata), nella distrazione di euro 160.000,00 ai danni dei creditori sociali di Florinvest s.p.a.: la somma anzidetta era stata riconosciuta, a titolo di transazione della controversia n.1724/13 R.C., pendente dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, da Unipol Sai Assicurazioni s.p.a. a Florinvest s.p.a. e, anziché essere riscossa da quest'ultima, era stata versata direttamente sul conto di AVS Flowers s.r.l.; pressoché simultaneamente, il denaro era fuoriuscito dalle casse sociali di AVS Flowers s.r.l. come "anticipazione soci" (tanto si evinceva dal libro giornale), senza alcun riferimento ad un eventuale atto negoziale intercorso tra Florinvest S.p.A. e AVS Flowers s.r.l.

I giudici di merito hanno altresì dichiarato la penale responsabilità dell'imputata per avere concorso, sempre in qualità di *extraneus*, con Giovanni Gallo, legale rappresentante di Florinvest s.p.a., nella distrazione dell'intera azienda in favore di ABS Flowers s.r.l., poi AVS Flowers s.r.l. (capo A, punto 4).

4.1 Quanto al concorso nella distrazione di cui al capo A, punto 3), la ricorrente aveva contestato, in appello, la natura distrattiva dell'operazione, assumendo che la somma di euro 160.000,00 versata da Unipol Sai Assicurazioni s.p.a. fosse stata incassata da AVS Flowers s.r.l. anziché da Florinvest s.p.a. per effetto di compensazione, effettuata l'1 luglio 2011, da Giovanni Gallo con la allora ABS Flowers s.r.l. (poi AVS) per il pagamento di un maggior debito di Florinvest s.p.a. verso ABS Flowers s.r.l., che veniva ridotto della somma di cui Florinvest s.p.a. era creditrice nei confronti di Unipol Sai Assicurazioni s.p.a.

Sulla valenza distrattiva della ricezione di tale somma, spettante a Florinvest s.p.a., a titolo transattivo, ma versata da Unipol Sai Assicurazioni s.p.a. direttamente nelle casse sociali di AVS Flowers s.r.l. (in prossimità della dichiarazione di fallimento), i motivi di ricorso non si confrontano con la sentenza impugnata, in quanto si limitano ad opporre la indimostrata e generica preesistenza di ragioni di credito di AVS Flowers s.r.l. nei confronti di Florinvest s.p.a.

La Corte di merito, con motivazione immune da vizi e censure, ha richiamato le emergenze dibattimentali attestanti: l'anomalia dell'accredito, nell'agosto 2014, sui conti di AVS Flowers s.r.l., quando Valeria Gallo ricopriva la carica di amministratore, della somma di euro 160.000 proveniente da Unipol Sai Assicurazioni s.p.a., ma spettante a Florinvest s.p.a., nonché, simultaneamente, l'annotazione, lo stesso giorno, nel libro giornale di AVS Flowers s.r.l., di tale incasso, in entrata ed in uscita nel conto anticipazione soci, senza che vi fosse alcun riferimento al presunto atto negoziale di cessione del credito, vantato da Florinvest s.p.a. nei confronti di UnipolSai, in favore di AVS Flowers s.r.l., e della contestuale rinuncia ad un consistente credito. Si sottolinea come l'imputata, nella qualità, non solo ha consentito l'accredito di tale somma sul conto della società da lei amministrata, ma ha anche provveduto a registrare nelle scritture contabili quella posta attiva non già quale compensazione debiti/crediti AVS Flowers s.r.l.-Florinvest s.p.a., ma come anticipazioni soci, ciò al fine di mascherare la reale provenienza della provvista.

Con riguardo alla dedotta sussistenza di un atto di compensazione e di cessione del credito tra le due società, i giudici di merito correttamente ne hanno escluso l'esistenza, in quanto tale atto non risulta indicato nella contabilità di entrambe le società; ciò è tanto più vero che di questo versamento di € 160.000,00 – in favore di AVS Flowers s.r.l. in luogo del reale beneficiario – che AVS Flowers s.r.l. iscrive come anticipazione soci, e non come compensazione - dimostra che tale atto negoziale non è stato trasposto in alcun modo nelle scritture della società.

La Corte d'Appello, tra l'altro, ha posto in evidenza come parte di detta somma (euro 59.000) quasi contestualmente, è stata oggetto di successivi bonifici effettuati da AVS Flowers s.r.l., mentre l'imputata ricopriva la carica di amministratore, nei confronti di altri soggetti giuridici riconducibili sempre alla famiglia Gallo (Gallo Trader & Holding e Grebur), quale ulteriore indice della diversa destinazione di parte della somma.

Inoltre, la distinta di bonifico acquisita agli atti del processo riporta quale beneficiario della somma di € 160.000,00 la società Florinvest s.p.a. e non AVS Flowers s.r.l., circostanza che rendeva di percezione immediata per l'imputata Valeria Gallo - amministratore di quest'ultima società - l'illegittima percezione di

queste somme, motivo per il quale, in mancanza di ragione giuridiche che ne legittimassero l'incasso, consapevolmente ha trascritto nel libro giornale tale entrata nel conto anticipazione soci.

La Corte di merito, rispondendo alla specifica doglianza contenuta nei motivi di appello, ha sottolineato che l'imputata non si è limitata alla successiva movimentazione della somma ricevuta direttamente da UnipolSai, mediante atti negoziali sottoscritti da terzi, ma ha contribuito con la propria azione al perfezionamento della condotta illecita, in quanto ha consentito all'accredito della somma di €. 160.000/00 in luogo del reale beneficiario indicato nella contabile del bonifico, ha dissimulato la reale causale di tale incasso, inserendo questa posta attiva nel conto anticipazione soci, ed ha consentito che essa confluisse sui conti correnti di altre società riconducibili sempre alla famiglia Gallo.

4.2 Quanto al concorso nel fatto di cui al capo A n. 4, la ricorrente aveva contestato, in appello, la valenza distrattiva della condotta, poiché il contratto d'affitto d'azienda era stato stipulato dal padre, Giovanni Gallo, l'1 marzo 2012, prima che ella divenisse amministratore di AVS Flowers s.r.l., e il canone d'affitto di euro 6.000,00 mensili (asseritamente incongruo) non era mai stato versato soltanto perché compensato con crediti vantati da AVS Flowers s.r.l. nei confronti di Florinvest s.p.a. per il pagamento, nel corso degli anni, di dipendenti, fornitori e creditori di detta società.

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione il contratto di affitto d'azienda stipulato in previsione del fallimento, allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico: nella specie, è stato accertato che Giovanni Gallo, legale rappresentante della società fallita, affittava l'azienda a AVS Flowers s.r.l., società amministrata dalla figlia, Valeria Gallo, che non versava i canoni d'affitto, così determinando la sostanziale inattività della società in decozione.

La Corte d'appello, con motivazione immune da vizi e censure, ha indicato quali indici della distrazione innanzitutto l'importo del canone di locazione dedotto nel contratto di affitto d'azienda, pari ad € 6.000,00, assolutamente incongruo rispetto alla quotazione stimata dal consulente della Procura in un valore compreso tra €. 14.000/00 ed € 30.000/00 mensili, tenendo conto del valore dell'immobile di circa euro 6.000.000. Sul punto, la ricorrente è rimasta del tutto acquiescente, e quindi la circostanza di aver dato seguito ad un contratto di affitto di azienda stipulato con canoni incongrui integra di per sé il delitto di bancarotta per distrazione.

Quale ulteriore indice della distrazione, si indica il mancato pagamento del canone di locazione. Sul punto, la Corte di merito, rispondendo alle specifiche doglianze contenute nei motivi appello, riguardo ad una presunta compensazione

dei canoni di locazione con il pagamento di alcuni dipendenti di Florinvest s.p.a., le ha ritenute infondate, perché, come accertato dal curatore e ribadito in dibattimento, non rappresentative di quanto realmente riportato nelle scritture contabili della fallita dove non solo non è indicata tale compensazione ma anche non risultava eliminata la relativa posta debitoria, asserzione che è stata smentita dalla richiesta di insinuazione al passivo del fallimento di alcuni dipendenti della fallita (v. pag. 10 sentenza di primo grado).

Al riguardo, i giudici di merito hanno richiamato quali indici della insussistenza di tale compensazione, l'istanza di ammissione al passivo del fallimento AVS Flowers s.r.l. avanzata dal fallimento Florinvest s.p.a. con relativo provvedimento di ammissione per € 168.000,00, pari ai canoni di locazione mai pagati da AVS Flowers s.r.l., per tutto il periodo di vigenza del contratto di locazione (documenti richiamati alla pag. 7 della sentenza di primo grado), con riconoscimento per intero della ragione di credito di Florinvest s.p.a.

Al riguardo, si osserva che i dipendenti di Florinvest s.p.a. erano migrati alla società AVS Flowers s.r.l. in uno a tutte le risorse attive e, quindi, dal punto di vista logico i pagamenti presuntivamente indicati nelle scritture contabili di quest'ultima società, ma non anche in quelle della prima, deve ritenersi siano attinenti alle prestazioni professionali prestate per conto della conduttrice. Diversamente non si spiegherebbe perché solo nel gennaio del 2014- pochi mesi prima della risoluzione del contratto di locazione del giugno del medesimo anno - vi sarebbe stato un atto di desistenza dall'istanza di fallimento della società Florinvest s.p.a. avanzata dagli ex dipendenti di quest'ultima per i salari evidentemente sino ad allora mai corrisposti, con l'impegno del pagamento in 21 rate di € 3000/00 mensili, delle quali la Corte d'appello ha accertato essere stata pagata solo la prima.

La Corte territoriale ha, quindi, adeguatamente valutato le doglianze difensive contenute nei motivi di appello ritenendole del tutto prive di fondatezza alla luce delle risultanze probatorie acquisite, non scalfite dalla documentazione richiamata dalla difesa della imputata.

Quanto alle generiche affermazioni contenute nei motivi di ricorso secondo le quali l'operazione di affitto del ramo di azienda non aveva natura distrattiva ma era finalizzata a realizzare un tentativo di salvaguardia degli assests di Florinvest s.p.a., oltre a tradursi in mere questioni di fatto sono prive del necessario requisito di specificità, avendo la Corte territoriale ben motivato le ragioni della non convenienza di tale atto negoziale, nel quale veniva pattuito un corrispettivo del tutto inadeguato, che – tra l'altro – non risultava mai essere stato pagato.

Tanto premesso, la Corte d'appello, facendo buon governo del principio secondo cui "In tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per

distrazione, il dolo del concorrente "*extraneus*" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella consapevolezza del fatto illecito e della qualifica del soggetto attivo che ha posto in essere il fatto tipico, e nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"*intraneus*", nell'incidenza causale dell'azione dell'*extraneus*, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, Rv. 278156 – 02; V mass n 175013; V mass n 164577; V mass n 158988; V mass n 149194 ed ivi citate; V mas n 116001; V mass n 105114; V mass n 103945; Sez. 5, Sentenza n. 15850 del 26/06/1990 Rv. 185893 – 01), ha correttamente individuato gli indicatori fattuali di tale consapevolezza, da parte della ricorrente, nella ricezione, in assenza di alcuna documentazione, della somma di euro 160.000,00 spettante a Florinvest s.p.a., proveniente da transazione con UnipolSai Assicurazioni s.p.a., registrata in contabilità come anticipazione soci, e contestuale movimentazione, a mezzo vaglia, di una parte pari ad euro 59.000 nonché nell'aver omesso il pagamento, per anni, dei canoni d'affitto d'azienda (sottraendo a Florinvest s.p.a. tutte le risorse attive), nella piena consapevolezza che dette condotte determinavano un depauperamento del patrimonio sociale di Florinvest s.p.a. ai danni dei creditori; consapevolezza inferita dagli stretti legami di parentela tra l'imputata e il legale rappresentante di Florinvest s.p.a. (suo padre, Giovanni Gallo), dall'obiettivo non convenienza delle operazioni per Florinvest s.p.a. e dall'istanza di fallimento, presentata nel 2012, da alcuni dipendenti, nei confronti di Florinvest s.p.a., a seguito della quale AVS Flowers s.r.l. era intervenuta con il versamento di euro 3.000,00 (acconto sulla maggior somma dovuta), per ottenere dai creditori il deposito di una dichiarazione di desistenza.

L'odierna ricorrente, dunque, non solo era consapevole della pericolosità delle condotte sub 3 e 4, del capo A), per i creditori sociali di Florinvest s.p.a., ma era finanche cosciente della situazione d'insolvenza della società poi dichiarata fallita.

Nella specie, è corretta la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto la ricorrente concorrente, in qualità di *extraneus*, nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto, consapevole dei propositi distrattivi del legale rappresentante della società fallenda, che ha posto in essere il fatto tipico, partecipava alle operazioni di distrazione sopra indicate, potenzialmente lesive del patrimonio di Florinvest s.p.a., operazioni commerciali giustificative, e finalizzate al depauperamento della fallenda, con la consapevolezza che esse determinavano un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, ai quali venivano

sottratte risorse economiche, la cui finalità era quella di essere utilizzate nell'esercizio dell'impresa e di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società (Sez. 5, Sentenza n. 18677 del 08/02/2021 Rv. 281042 - 01; Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, Caprara e altri, Rv. 263245; Sez. 5, n. 1341 del 22/10/1986, Sonson, Rv. 175013; Sez. 5, n. 49472 del 09/10/2013, Albasi e altro, Rv. 257566; Sez. 5, n. 569 del 18/11/2003, Bonandrini e altro, Rv. 226973).

Va ricordato che eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, Sentenza n. 17395 del 24/01/2023, Rv 284556 - 01; Sez. 6, n. 5334 del 22/04/1992, Verdelli, Rv. 194203 - 01).

Sono, pertanto, inammissibili le deduzioni critiche che si pongono in diretto confronto con il materiale probatorio acquisito, sollecitandone un diverso apprezzamento da parte della Corte di cassazione, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, il quale esula, tuttavia, dallo scrutinio delle funzioni di legittimità (Sez. 6, n.13442 dell'8.03.2016, De Angelis; Sez. 6, n.43963 del 30.09.2013, Basile; S.U. n.47289 del 24.09.2003, Petrella, Rv 226073 -01; Sez. 6, Sentenza n. 5465 del 04/11/2020).

La Corte di merito con motivazione, corretta ed immune da vizi logico-giuridici, premettendo che le censure formulate non contengono elementi ed argomenti diversi, già disattesi dal giudice di prime cure, alla cui motivazione precisa ed articolata si riportava integralmente, ha fatto buon governo del compendio probatorio valutando in sinergia gli elementi di prova in atti quali gli esiti degli accertamenti compiuti dal curatore sulla scorta delle scritture contabili disponibili unitamente alle ulteriori prove nonché motivando in modo puntuale e confrontandosi sulle deduzioni difensive, ritenute meramente assertive, peraltro prive di alcun supporto probatorio.

Invero, la ricostruzione dei fatti come operata nella sentenza impugnata, in relazione alla quale -si ribadisce- questa Corte non può compiere alcuna valutazione nel merito, consente senza alcun dubbio di ricondurre la condotta del nella fattispecie del concorso dell'*extraneus* nel reato di bancarotta fraudolenta distrattiva.

Nel ricorso, la difesa ripropone in sostanza censure già sviluppate in appello e riconducibili all'assenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato contestato al capo A). Le deduzioni svolte, oltre che meramente reiterative, sono generiche e aspecifiche, non ravvisandosi vizi rilevanti nel percorso logico-argomentativo della sentenza impugnata.

5. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.

Con riguardo al diniego l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art.219, comma 3, L.F., la Corte d'appello con valutazione in fatto immune da vizi e insindacabile in questa sede ha chiarito che la limitazione della imputazione nei confronti della imputata alle condotte distrattive contestate ai punti 3) e 4) del capo A) e l'intervenuta assoluzione dal reato di cui al capo B), non ne consentono il riconoscimento in ragione della consistente entità delle residue distrazioni ascritte all'imputata al punto 3) (euro 160.000), e al punto 4) (affitto di ramo d'azienda per anni ad un canone neanche versato).

Quanto al diniego dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art.114 cod. pen., va ribadito il principio — e che pure spiega perché questa Corte non reputi concludente la verifica dell'esistenza di un riscontro specifico a ciascuna delle doglianze di merito riportate nel ricorso — è che il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente *iter* motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello ed altri, Rv. 256340 - 01; Sez. 6, n. 1307 del 26 settembre 2002, dep. 2003, Delvai, Rv. 223061-01).

Nella specie, la Corte di merito ha valorizzato il ruolo meno rilevante della ricorrente rispetto al *dominus* delle vicende in contestazione assunto da Giovanni Gallo, anche limitazione della imputazione nei confronti della imputata alle condotte distrattive contestate ai punti 3) e 4) del capo A) e l'intervenuta assoluzione dal reato di cui ai capi B), C) e D), riconoscendo a Valeria Gallo le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante dell'aver commesso più fatti di bancarotta.

5. Al rigetto del ricorso di Valeria Gallo segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di Giovanni Gallo segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Ai sensi dell'art.541 cod. proc. pen., essendo i ricorrenti rimasti soccombenti nei confronti delle parti civili, Curatela del fallimento Florinvest e UnipolSai Assicurazioni s.p.a., vanno condannati alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore delle parti civili che si liquidano in complessivi euro 3686,00 ciascuna.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di Valeria Gallo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di Giovanni Gallo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Curatela del fallimento Florinvest che liquida in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge e UnipolSai Assicurazioni s.p.a. che liquida in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 28/04/2026.

Il Consigliere estensore
Anna Maria Gloria Muscarella

Il Presidente
Rosa Pezzullo